

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 08/04/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexiesTUB.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

Richiesta economica:

Commissioni di attivazione ed eventuali oneri richiesti all'Amministrazione per la gestione delle trattenute pro quota:
 $\text{€ } 1.285,20 \text{ (totale) } / 120 \text{ (totale rate) } \times 72 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) } = \text{€ } 771,12$
Commissioni di gestione pratica e spese documentali pro quota:
 $\text{€ } 2.643,74 \text{ (totale) } / 120 \text{ (totale rate) } \times 72 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) } = \text{€ } 1.586,24$ - già rimborsate in Conteggio estintivo: $\text{€ } 1.078,88 = \text{€ } 507,36$
Oneri relativi al costo di intermediazione pro quota:
 $\text{€ } 1.468,80 \text{ (totale) } / 120 \text{ (totale rate) } \times 72 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) } = \text{€ } 881,28$
Spese di istruttoria pro quota:
 $\text{€ } 450,00 \text{ (totale) } / 120 \text{ (totale rate) } \times 72 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) } = \text{€ } 270,00$
Totale rimborso € 2.429,76

Si aggiungono gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Parte resistente si è costituita con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel maggio 2017, in corrispondenza della rata n. 48/n. 120 rate, sulla base di conforme conteggio estintivo e liberatoria.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo up front e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Ciò premesso, la qualificazione delle commissioni in contesa segue gli orientamenti condivisi dei Collegi del sistema ABF e il rimborso spettante al ricorrente è pari a quanto in essa risulta.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,70%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,39%					
Spese di istruttoria				450,00 €	Up front	172,74 €		172,74 €
commissioni di gestione				2.643,74 €	Recurring	1.586,24 €	1.078,88 €	507,36 €
Commissioni di attivazione				1.285,20 €	Recurring	771,12 €		771,12 €
Costi di intermediazione				1.468,80 €	Up front	563,83 €		563,83 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								2.015,05 €

Spetta quindi al ricorrente il rimborso di Euro 2.015,00, giusta arrotondamento secondo le vigenti disposizioni sul funzionamento dell'ABF, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Le spese di assistenza tecnica non costituiscono, come anticipato, un pregiudizio suscettibile di ristoro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.015,00 (duemilaquindici/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI